

Art.17 (Disposizioni varie)

1. Alla legge regionale 30 giugno 1998, n. 21 (Norme per l'agricoltura biologica) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

*“Art. 7 bis
(Distretti biologici)*

1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), nei quali sia significativa:

- a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata;
- b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.

2. I distretti biologici si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e le aree ricadenti nella rete Natura 2000 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche.

3. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

- a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli finalizzato alla tutela degli ecosistemi;
- b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente e le diversità locali;
- c) agevolare e semplificare per gli agricoltori biologici ricadenti nel distretto l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;
- d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici realizzati;
- e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali tra le altre, la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla

conservazione della biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura sociale;

f) promuovere una maggiore diffusione a prezzi più contenuti, dei prodotti agricoli e agroalimentari e dell'acquacultura realizzati con il metodo biologico.

4. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni di prodotto e i soggetti pubblici e privati che ricadono nell'ambito del distretto biologico possono costituire un comitato proponente incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. I soggetti pubblici che aderiscono al comitato possono esercitare la sola funzione consultiva.

5. Il comitato proponente del distretto biologico avanza la richiesta di riconoscimento alla direzione regionale agricoltura che, sentito il parere dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) sulle valenze dell'istituendo distretto biologico, propone apposita deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'istanza. Nel caso di distretti ricadenti nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione.

6. La Regione, anche attraverso il proprio sito internet, favorisce la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, promuovendo e valorizzando i risultati ottenuti.

7. Alle aziende biologiche ricadenti nei distretti biologici formalmente istituiti viene attribuita specifica priorità nei finanziamenti da assegnare a progetti presentati da imprese singole o associate e da enti locali ricadenti nel territorio per iniziative coerenti con le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4".